



COMUNE DI MONTEFALCO


PROVINCIA DI PERUGIA

AREA TECNICA

APPROVATO ED
ALLEGATO SUB A1
ALLA DELIBERAZIONE
C.C. N° 21 DEL 12.06.2008
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GALATI V. SQUALE

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON R.D. 18
GIUGNO 1931, N. 773
R.D. 6 MAGGIO 1940, N. 635
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI
PUBBLICA SICUREZZA 18 GIUGNO 1931, N. 773
D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311



APPROVATO CON DELIBERA n° 21 DEL 12 GIUGNO 2008.

1



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA TECNICA

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO
- Art. 2 - COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
- Art. 3 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
- Art. 4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE
- Art. 5 - CONVOCAZIONE
- Art. 6 - LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE
- Art. 7 - FORMULAZIONE DEL PARERE
- Art. 8 - VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE
- Art. 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
- Art. 10 - RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE
- Art. 11 - DOCUMENTAZIONE TECNICA
- Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA TECNICA

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 recante l'Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

ART. 2 COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- 1- La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo deve verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, in particolare la Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- 2- Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e precisamente:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a nr. 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a nr. 5.000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA TECNICA

- 3- Ai sensi dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
- 4- Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a nr. 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- 1- In esecuzione di quanto disposto dall'art. 141bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 recante l'Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Montefalco è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante della Polizia Municipale Responsabile dell'Area Vigilanza o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'Azienda A.S.L. Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Responsabile dell'Area Tecnica OO.PP. o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto di elettrotecnica;
 - g) da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili.
- 2- A richiesta possono far inoltre parte della Commissione:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
- 3- Per ogni componente della commissione è previsto un supplente.
- 4- Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
- 5- Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un dipendente comunale con qualifica di istruttore individuato dal Sindaco;
- 6- Qualora la verifica riguardi un impianto sportivo la Commissione sarà integrata con un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, come disposto dall'art. 3 del D.M. 18/03/96.



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA TECNICA

Art. 4

NOMINA DELLA COMMISSIONE

- 1- Il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti previsti dalla legge sulla base delle designazioni ed indicazioni fornite dagli Enti esterni interessati, dal rispettivo ordine professionale per la nomina di tecnici specializzati e dai Dirigenti per la nomina dei membri dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
- 2- I componenti nominati, titolari o supplenti, che senza giustificato motivo non partecipano a due sedute della Commissione decadono dall'incarico.
- 3- La Commissione resta in carica tre anni e continua ad operare fino all'insediamento della nuova Commissione.
- 4- Non vi sono limiti di rinnovo della designazione per i componenti.

ART. 5

CONVOCAZIONE

- 1- La Commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti. Nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.
Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
- 2- Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
- 3- La data della riunione, fissata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei e comunicata anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

Art. 6

LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

- 1- Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
- 2- Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti. Il parere viene sottoscritto dal presidente, dai componenti della Commissione presenti alla riunione e dal segretario.
- 3- Il segretario della Commissione provvede a redigere verbale con i pareri resi anche in forma sintetica, ed essi devono comunque essere sottoscritti. Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA TECNICA


- 4- Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto, osservazioni, avvertenze e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

ART. 7 FORMULAZIONE DEL PARERE

- 1- Il parere della Commissione è redatto sotto forma di verbale motivato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, con la sottoscrizione di tutti i componenti e del segretario verbalizzante.
- 2- Il parere può essere espresso anche con eventuali prescrizioni.
- 3- Il segretario verbalizzante raccoglie gli originali dei verbali in apposito registro, unitamente all'originale di convocazione.
- 4- IL verbale di ogni riunione è inviato, in copia conforme, al SUAP, al Comando Polizia Municipale e agli altri uffici che saranno, di volta, in volta indicati dalla Commissione.
- 5- Il parere espresso dalla Commissione è partecipato al richiedente, qualora prenda parte ai lavori della Commissione ovvero notificato allo stesso all'indirizzo indicato nella richiesta.
- 6- I commissari sono obbligati ad astenersi dal prendere parte ai lavori, quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge i propri interessi o del proprio coniuge o gli interessi di parenti e/o affini entro il secondo grado.
- 7- Se per il mancato rispetto dei termini di cui al successivo art. 10 non fosse possibile convocare la Commissione ovvero non fosse possibile effettuare i previsti sopralluoghi, nonché l'adeguamento alle prescrizioni imposte, l'istanza sarà archiviata, salva diversa valutazione del Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 8- La Commissione si riserva, comunque, di disporre eventuali sopralluoghi al fine di effettuare opportune verifiche di situazioni attuali e/o pregresse, dandone opportuna informazione agli interessati al procedimento.

Art. 8 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE

- 1- Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 1, comma 1°, lett. e), del R.D. del 06.05.1940 n°635.
- 2- Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
- 3- L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA TECNICA

Art. 9

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- 1- Ai componenti della Commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri comunali. Ai componenti non dipendenti dall'Amministrazione comunale, è inoltre dovuto, se richiesto, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
- 2- Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. L'importo presunto di tali spese deve essere versata alle casse comunali anticipatamente, fatto salvo eventuale conguaglio.

Art. 10

RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

- 1- Ogni richiesta, formulata su apposita modulistica, di intervento della Commissione che si esprime nei modi di cui al precedente art. 6 - è indirizzata al Comune di Montefalco, entro i seguenti termini perentori:
 - a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, nel caso si tratti di istanza di valutazione di documentazione per esame progetto ovvero parere preventivo di fattibilità (progetti di ristrutturazione o di nuova realizzazione);
 - b) almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, salvo motivi di comprovata urgenza.
- 2- Tutti i documenti allegati, in duplice copia, saranno esibiti in originale ovvero in copia conforme, redatti da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale ed in regola con la legge sul bollo.
- 3- La Commissione si riserva la richiesta di ulteriore documentazione.
- 4- Il SUAP provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alla richiesta, trasmettendola alla segreteria della Commissione. Contestualmente trasmetterà al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la richiesta di parere per la conformità al progetto ai sensi del D.P.R. n. 37/98.
- 5- La richiesta di integrazione interrompe i termini del controllo e gli stessi riprenderanno dal momento della formale presentazione. Nel caso la pratica non venisse integrata si provvederà all'archiviazione della stessa.
- 6- Il segretario della Commissione provvederà alla convocazione della Commissione, così come previsto all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 11

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 1- Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire corredate della prescritta documentazione e della ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria.
- 2- La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici riguardanti i luoghi di pubblico spettacolo, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni (planimetria



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA TECNICA

dettagliate, complete, aggiornate ed effettivamente corrispondenti alla situazione da esaminare, certificazioni, ecc.).

- 3- Ogni componente della Commissione secondo le rispettive competenze ha facoltà di richiedere documentazione integrativa.

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto Comunale. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.